

Regolamento sull'uso dell'Intelligenza Artificiale

(aggiornato in base al DM n. 166 del 9 agosto 2025 – Linee guida MIM per l'introduzione dell'IA nelle istituzioni scolastiche)

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità

Il presente regolamento disciplina l'uso dell'**Intelligenza Artificiale (IA)** all'interno dell'istituzione scolastica, in attuazione del **Decreto Ministeriale n. 166 del 9 agosto 2025**, al fine di promuovere un impiego **etico, consapevole e sicuro** delle tecnologie emergenti in ambito didattico e amministrativo. Gli obiettivi del regolamento sono:

- garantire la **tutela dei dati personali** e della **sicurezza digitale** di studenti, personale e famiglie;
- favorire un utilizzo **responsabile e trasparente** dell'IA nella didattica, nella ricerca e nella gestione scolastica;
- promuovere la **formazione permanente** del personale docente e ATA;
- prevenire rischi legati a **plagio, manipolazione, discriminazione algoritmica e dipendenza cognitiva**;
- assicurare la **supervisione umana** in ogni processo di apprendimento o decisione supportata da IA.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- **Intelligenza Artificiale (IA):** qualsiasi sistema informatico progettato per generare output come testi, immagini, dati o decisioni basate su modelli di apprendimento automatico, linguistico o predittivo;
- **Strumenti di IA:** software, piattaforme e applicazioni che utilizzano algoritmi di apprendimento (machine learning), modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) o generazione di contenuti multimediali;
- **Deployer:** qualsiasi soggetto (docente, studente, personale scolastico) che utilizza strumenti di IA per attività scolastiche o amministrative;
- **Referente per l'IA:** figura designata dal Dirigente Scolastico per coordinare la strategia d'istituto sull'intelligenza artificiale, in collaborazione con il **Team per l'innovazione digitale** e il **DPO**.

Il regolamento si applica a tutto il personale docente e non docente, agli studenti, alle famiglie e a eventuali collaboratori esterni.

Art. 3 – Principi generali

L'uso dell'IA deve rispettare i principi di:

- **trasparenza, equità, sicurezza e privacy;**
- **inclusione e non discriminazione**, evitando bias algoritmici;
- **umanità della decisione educativa**, secondo cui nessun sistema automatizzato può sostituire il giudizio professionale del docente;
- **proporzionalità e finalità educativa**, garantendo che ogni uso dell'IA sia coerente con il PTOF e il Patto Educativo di Corresponsabilità.

Titolo II – Struttura organizzativa e competenze

Art. 4 – Referente d'Istituto per l'IA

Il Dirigente Scolastico nomina un **Referente per l'Intelligenza Artificiale**, con compiti di:

- coordinare la pianificazione delle attività sull'IA nel PTOF;
- supportare docenti e personale ATA nell'uso degli strumenti approvati;
- collaborare con il DPO per la **valutazione d'impatto (IA Impact Assessment)** e con l'RSPP per l'aggiornamento del DVR;
- curare la formazione interna e il raccordo con il Ministero e i soggetti accreditati.

Art. 5 – Pianificazione nel PTOF

Ogni istituzione scolastica integra nel **Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF)** una sezione dedicata alla **Strategia di adozione dell'IA**, che specifichi:

- finalità educative e organizzative;
- strumenti e piattaforme utilizzati;
- azioni di formazione e monitoraggio;
- modalità di tutela dei dati e responsabilità operative.

Titolo III – Uso dell'IA da parte del personale scolastico

Art. 6 – Uso didattico

I docenti possono utilizzare strumenti di IA:

- come **supporto alla progettazione didattica**, alla personalizzazione degli apprendimenti e alla creazione di materiali educativi;
- per **analisi formative e valutative**, purché sotto supervisione umana;
- per attività di **didattica innovativa**, evitando la delega automatizzata della valutazione o della relazione educativa.

Ogni piattaforma di IA utilizzata a fini didattici deve essere **approvata dal Collegio dei Docenti**, previo parere del DPO sulla conformità al GDPR.

Art. 7 – Uso amministrativo e gestionale

Gli strumenti di IA possono essere impiegati per ottimizzare i processi interni, come:

- analisi di dati scolastici aggregati;
- organizzazione delle risorse o dei turni;
- supporto alla comunicazione istituzionale.

È vietato l'utilizzo di IA per **decisioni automatizzate** che producano effetti diretti su studenti o personale senza intervento umano.

Art. 8 – Formazione del personale

L'istituto promuove percorsi di **formazione continua sull'IA** per docenti e ATA, finalizzati a:

- uso etico e sicuro delle tecnologie;
- prevenzione del plagio e del disimpegno cognitivo;
- sviluppo del pensiero critico e della cittadinanza digitale.

La formazione potrà avvalersi dei percorsi promossi da **Scuola Futura**, università, enti di ricerca e partner accreditati.

Titolo IV – Uso dell'IA da parte degli studenti

Art. 9 – Utilizzo a fini didattici

Gli studenti possono usare strumenti di IA solo:

- per scopi educativi, sotto guida e supervisione del docente;
- in attività approvate e dichiarate;
- nel rispetto delle regole di trasparenza e citazione.

L'uso non autorizzato o la generazione automatica di elaborati valutativi è equiparata a **plagio**.

Art. 10 – Dichiarazione d'uso dell'IA

Ogni elaborato che impieghi strumenti di IA deve contenere una **dichiarazione esplicita** sul tipo di tecnologia utilizzata e sulla sua incidenza nel lavoro. La mancata dichiarazione comporta la **non validità del prodotto** e l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento d'Istituto.

Art. 11 – Età e consenso

L'uso di strumenti di IA da parte di studenti **minorenni** richiede il consenso dei genitori o tutori legali. La scuola garantisce che ogni piattaforma rispetti le **limitazioni d'età** e gli standard di sicurezza stabiliti dal fornitore e dal MIM.

Titolo V – Sicurezza, privacy e impatto etico

Art. 12 – Valutazione d'impatto e sicurezza

Prima dell'introduzione di un sistema di IA, l'istituto effettua una **IA Impact Assessment** per valutare:

- rischi per la privacy e la sicurezza informatica;
- bias o discriminazioni algoritmiche;
- impatti psicologici o cognitivi sugli studenti;
- implicazioni per la sicurezza sul lavoro.

Art. 13 – Protezione dei dati personali

Ogni trattamento di dati mediante IA deve rispettare il **GDPR** e le linee guida del Garante. È vietato l'utilizzo di piattaforme che raccolgano **dati biometrici, sensibili o non anonimizzati**. Il DPO è coinvolto in ogni fase di analisi, scelta e verifica degli strumenti utilizzati.

Art. 14 – Aggiornamento del DVR

L'introduzione di strumenti di IA comporta l'**aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)**, con particolare attenzione a:

- sicurezza informatica e cyber-risk;
- stress lavoro correlato;
- tutela dei minori e rischi da esposizione prolungata a contenuti generati da IA.

Titolo VI – Monitoraggio e revisione

Art. 15 – Controllo, revisione e responsabilità

Il regolamento è oggetto di **revisione annuale** a cura del Dirigente Scolastico, del Collegio dei Docenti, del Consiglio d'Istituto e del DPO, per garantire il costante allineamento con l'evoluzione normativa e tecnologica.

Eventuali violazioni del regolamento sono sanzionate secondo le disposizioni del **Codice disciplinare** e del **Regolamento d'Istituto**.

Art. 16 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione da parte del Consiglio d'Istituto e viene pubblicato sul sito web dell'istituto, nella sezione "**Documenti di Istituto - regolamenti**".

Nota finale

Questo regolamento rappresenta l'attuazione concreta delle **Linee guida ministeriali sull'IA (DM 166/2025)** e si propone di rendere la scuola un **laboratorio di cittadinanza digitale**, in cui la tecnologia sia al servizio dell'uomo e dell'educazione, mai il contrario.